

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale: "Istituzione del comitato regionale tecnico amministrativo"

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

E' istituito il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo con funzioni di consulenza tecnico-amministrativa della Regione.

Il Comitato è composto:

- a) dall'assessore ai lavori pubblici, che lo presiede;
- b) da un funzionario del settore lavori pubblici;
- c) da un funzionario del settore urbanistico ed un funzionario del settore Sanità;
- d) dai coordinatori degli Uffici del Genio Civile della Regione;
- e) dal sovrintendente alle Gallerie e Monumenti o da un suo delegato;
- f) dal sovrintendente alle antichità o da un suo delegato;
- g) da tre esperti nominati dal Consiglio Regionale, con voto limitato a due;
- h) da due Sindaci designati dall'ANCI Pugliese;
- i) da un Presidente di Amministrazione Provinciale designato dall'UPI Pugliese;
- l) dal coordinatore dell'Ispettorato Agrario Compartimentale;
- m) dal coordinatore dell'Ispettorato Regionale delle Foreste.

Nella sua prima riunione il C.R.T.A. elegge il Vice Presidente tra i componenti di cui alle lettere g), h) e i).

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica cinque anni.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 2

Il Comitato Tecnico-Amministrativo esercita le attribuzioni demandate dalla attuale legislazione al Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle OO.PP., al Consiglio Superiore dei LL.PP., e ad ogni organo collegiale, tecnico o amministrativo, in materia di opere pubbliche.

Art. 3

Alle sedute del Comitato partecipano, in via consultiva, i rappresentanti degli Enti interessati agli affari posti all'ordine del giorno, con facoltà di farsi assistere da tecnici di loro fiducia.

Art. 4

Il Comitato è convocato dal suo Presidente.

Le convocazioni devono essere disposte con un preavviso di almeno cinque giorni liberi salvo i casi di urgenza.

Per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I membri dissenzienti in tutto o in parte dal parere espresso dalla maggioranza hanno diritto a fare inserire a verbale le ragioni del loro dissenso.

Al momento del voto ed ai fini della validità di esso, non possono essere presenti altre persone all'infuori dei componenti e del segretario.

Il Presidente può far intervenire di volta in volta alle adunanze quali esperti, per la trattazione di speciali problemi, studiosi o tecnici anche non appartenenti all'amministrazione regionale.

Un funzionario dell'Assessorato ai LL.PP. designato dallo Assessore esercita le funzioni di segretario senza diritto di voto.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 5

Ai componenti del Comitato compete un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista dalla L.R. 24 marzo 1975, n.27.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Panico

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Fitto

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 4 marzo 1977 ed è
conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Panico

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Fitto

Consiglio Regionale della Puglia

8 MAR. 1977

D. C. C. all'originale
C. PANUNZIO

